

QUESITI

CARLO MORSELLI

Ricodificazione con la riforma Cartabia: all’ottativo, il rinvio tecnico può diventare definitivo *spoils system*. Ragionevole durata

La proprietà distributiva della materia trattata, agganciata ai due capisaldi della legge-delega 2021 e della riforma 2022 (c.d. “riforma Cartabia”, *breviter*: d.lgs. n. 150), potrebbe così mapparsi: epitomata in 99 articoli, compendia sei titoli e quello d’esordio riguarda modifiche al c. p. (artt. 1-3). Per il rito penale, ecco l’impianto: il titolo II detta interventi di modifica del c.p.p. (artt. 4-40), ripartito in undici capi che rivisitano ciascuno degli undici libri del codice di procedura penale, mentre il titolo III interviene sulle disposizioni di attuazione, di coordinamento, e transitorie del c.p.p. (art. 41). In via autonoma, il titolo IV è riservato alle norme sulla giustizia riparativa (artt. 42-67). Infine, il titolo V si occupa di un nuovo assetto a determinate leggi speciali (artt. 68-84) e il titolo VI prevede una regolamentazione transitoria, limitata ad alcune materie. L’invenzione di un “decreto d’interdizione” o “decreto di arresto” (d-l. 31.10.2022, n. 162) dell’Esecutivo ha innestato un rinvio al 30 dicembre 2022 e un inedito art. 99-bis al d.lgs. n. 150. L’interrogativo: la *prorogatio* è solo tecnica ed organizzativa o dissimula la preordinazione di operare una rivisitazione della riforma in regime di *spoils system*?

La variabile si chiama PNRR, però: la Commissione europea ha seguito i lavori della riforma Cartabia ed ora è difficile ipotizzare ad un diverso passo improntato al *laissez faire*, permettendo una “controriforma”. D’altra parte, la giustizia non dovrebbe essere finanziata *ab extra* in una predeterminata direzione, dell’efficienza. Si resiste all’opinione secondo cui solo garantendo la ragionevole durata si attua il metodo dialettico: la prima non è categoria autonoma e poiziore e l’escussione della prova dichiarativa, con l’esame incrociato, se è un *happening*, non si presta agli schemi di *speedy trial*.

Recoding with the Cartabia reform: on the optional basis, the technical referral can become definitive spoils system. Reasonable duration

*The distributive ownership of the subject matter, linked to the two cornerstones of the 2021 law-delegation and of the 2022 reform (so-called "Cartabia reform", *breviter*: legislative decree n. 150), could be mapped as follows: epitomized in 99 articles, it summarizes six titles and the opening one concerns changes to c. p. (articles 1-3). For the penal rite, here is the structure: Title II dictates modifications to the c.p.p. (articles 4-40), divided into eleven chapters that revisit each of the eleven books of the criminal procedure code, while title III intervenes on the implementation, coordination and transitional provisions of the c.p.p. (Article 41). Independently, Title IV is reserved for the provisions on restorative justice (articles 42-67). Finally, Title V deals with a new structure for certain special laws (articles 68-84) and Title VI provides for transitional regulations, limited to certain matters. The invention of an "interdiction decree" or "arrest decree" (legislative decree 31.10.2022, n. 162) of the Executive has inserted a postponement to 30 December 2022 and an unpublished art. 99-bis to Legislative Decree no. 150. The question: is the prorogatio only technical and organizational or does it conceal the preordainment to carry out a review of the reform under the spoils system?*

*The variable is called PNRR, however: the European Commission has followed the work of the Cartabia reform and now it is difficult to hypothesize a different step marked by *laissez faire*, allowing a "counter-reform". On the other hand, justice should not be financed *ab extra* in a predetermined direction, of efficiency. The opinion according to which the dialectical method is implemented only by guaranteeing a reasonable duration is resisted: the first is not an autonomous and powerful category and the examination of the declarative proof, with cross-examination, if it is a *happening*, does not lend itself to schemes of *speedy trials*.*

SOMMARIO: 1. Introduzione alla riforma: la decretazione per l'efficienza della giustizia e la proprietà distributiva *ratione materiae* - 2. Rinvio e regolamentazione "cerniera" delle norme transitorie - 3. Efficientismo/Cognitivismo/Ragionevole durata - 4. Pecunia *non olet*, se si passa "dalle somme al sommario?" Mario Pisani.

1. *Introduzione alla riforma: la decretazione per l'efficienza della giustizia e la proprietà distributiva ratione materiae.* Si è definita la parabola della gestazione della riforma c.d. Cartabia, con l'approvazione per mano del Governo e per mezzo del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150¹. Dalla fonte alla foce: la prima la individuiamo, in esito al travaglio della Commissione Lattanzi, nella legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, la cui entrata in vigore è datata 17 ottobre 2021, segnandosi il seguente vincolo espresso « per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica di giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio del processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e i criteri direttivi previsti dal presente articolo » che enumera, pure, talune norme a carattere precettivo. Al riguardo, esemplificativamente ma anche emblematicamente, può citarsi quella sulla c.d. improcedibilità per superamento dei termini (o confini temporali) di durata massima dei giudizi di impugnazione. Il Governo ha, poi, licenziato, ad un anno dal vigore della legge

¹ D. L. recante l'attuazione della delega al Governo per l'efficienza del processo penale; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari v. Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

V. *Riforma Cartabia del processo penale rimandata al 30 dicembre*, in *Diritto.it*, 2 novembre 2022: «Il procedimento per la riforma della giustizia penale ha avuto ufficialmente inizio con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021, della Legge 27 settembre 2021, n. 134 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Il provvedimento è in vigore dal 19 ottobre 2021».

In dottrina, per un primo vaglio degli aspetti processuali della riforma, v. GAITO-LANDI, *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime"*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *questa Rivista*, 2022, n. 2; PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida dir.*, 2022, n. 41, 8 ss.; SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta*, in *Quot. Giur.*, 18 ottobre 2022. Prima, v. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021.

delega, il Dlgs n. 150 del 10 ottobre 2022 di attuazione ², unitamente al Dlgs. n. 151, in ordine alle disposizioni sull'Ufficio per il processo.

La prescrizione, che trova posto solo nei giudizi in primo grado, si associa (o cumula) alla improcedibilità ³ nei giudizi di impugnazione ⁴. Un doppio limite

² V. *Gazz. Uff.*, n. 243 del 17 ottobre 2022. In dottrina, v. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, 21 giugno 2021: « La commissione ministeriale di studio nominata dalla ministra Cartabia nello scorso marzo, e presieduta dall'ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi, ha già elaborato un insieme di proposte di riforma della giustizia penale...Degna della massima attenzione appare, poi, la previsione innovativa di una "archiviazione meritata"... quale strumento di desistenza dall'azione penale, nei casi in cui l'indagato scelga liberamente di compensare gli interessi lesi dal reato mediante prestazioni a favore della vittima o della collettività: il pregio di questo modello archiviatorio consiste, a ben vedere, nel combinare la funzione deflattiva con quella riparativa » (il riferimento è all'art.3 dell'impianto). Cfr. GIALUZ, *"L'archiviazione meritata" come terza via tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale*, in *Proc. pen. giust.*, II, 30 marzo 2021.

Sulla soluzione conciliativa (la *restorative justice*) si sofferma PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sist. pen.*, 14 novembre 2022: «L'apertura al paradigma riparativo è certamente inattesa, nonostante il crescente interesse che la dottrina penalistica dedica al tema. Resta, infatti, una scelta non scontata se si pensa che la manovra riformatrice origina testualmente - nella forma di emendamenti - da un d.d.l. (A.C. 2435) figlio della stagione della retorica giustizialista e del populismo giudiziario. Eppure, si muove nella linea della continuità...adempie a impegni sovranazionali che reclamano una doverosa attenzione alle esigenze di tutela della vittima di reato. In sostanza, prosegue sul percorso già intrapreso nell'intento di allineare la politica penale nazionale a quella europea trasfusa nella direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio».

In dottrina, v. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di Caraceni-Coppetta, Torino 2019, 47 s.; FIORENTIN, *La riforma penitenziaria*, Milano, 2018, 72. Ampiamente sul tema, BRONZO-SIRACUSANO, *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo" carcerario. Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018*, Torino, 2019; DELLA CASA-GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Torino, 2021. Altresì, v. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021, 19 e BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in www.questionegiustizia.it, 13 giugno 2021. Da ultimo, v. FIORENTIN, *Condannato e internati, in carcere programmi di giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, n. 44, 26 novembre 2022, 55.

³ Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 334-bis cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, v. Cass., Sez. V, 5 novembre 2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419-01, secondo cui la norma ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporale applicativa.

o arresto, dunque, che traccia orizzontalmente l'esperienza del processo criminale.

In una ideale *summa divisio*, inquadrando l'impianto della materia, la stessa nel decreto è calata in 99 articoli ed abbraccia sei titoli e quello d'esordio riguarda modifiche al codice penale (artt. 1-3).

Passando a quanto d'interesse e quindi al rito penale, il titolo II detta interventi di modifica del codice di procedura penale (artt. 4-40), ripartito in undici capi che rivisitano ciascuno degli undici libri del codice di procedura penale, mentre il titolo III interviene sulle disposizioni di attuazione, di coordinamento, e transitorie del codice di procedura penale (art. 41). Autonomamente, il titolo IV è riservato alle norme sulla giustizia riparativa (artt. 42-67). Infine, il titolo V si occupa di un nuovo assetto a determinate leggi speciali (artt. 68-84) e il titolo VI prevede una regolamentazione transitoria, per quanto limitata ad alcune materie.

2. *Rinvio e regolamentazione "cerniera" delle norme transitorie.* La data pre-determinata dell'entrata in vigore della riforma era il (trascorso) 2 novembre 2022 (dopo l'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta, ex art. 73 Cost.), ma un "decreto d'interdizione" (decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) allestito dal Governo ha innestato un rinvio al 30 dicembre 2022 e un nuovo art. 99-*bis* al d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui « il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022 »⁵. Le

⁴ L'A. che, da ultimo, esamina il sistema delle impugnazioni alla luce della riforma evidenziandone le ricadute negative e quindi segnalando (con una felice formula) le "garanzie al ribasso" in nome dell'efficienza è GAITO, *Sliding doors: giudizio cartolare o giusto processo anche in Cassazione?*, in *Arch. pen.*, 2022, n.3.

In tema, v. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie*, in *il Penalista*, 18 novembre 2022.

⁵ Riassuntivamente, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 è intervenuto alla vigilia della scadenza del suddetto termine di *vacatio*, entrato in vigore il 31 ottobre scorso, ha aggiunto, all'art. 6, un inedito art. 99-*bis* al d.lgs. n. 150 per rinviare l'entrata in vigore al, successivo, 30 dicembre 2022. Per tale quadro, v. Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Servizio Penale*, Relazione su novità normativa - Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 - Rel.: n. 68/22 Roma, 7 novembre 2022, in *il Penalista*, 10 novembre 2022. Su tale *vacatio*, v. Cass., Sez. V, 28 novembre 2022, Cipolla, in *Guida dir.*, n. 49-50, 31 dicembre 2022, 82. Secondo Cass., Sez. un., 13 dicembre 2022, Savini, *ivi*, deve escludersi che le disposizioni contenute in una legge di delegazione legislativa al Governo abbiano efficacia immediata.

ragioni palesate dell'urgenza dello slittamento temporale - per cui un decreto legislativo viene modificato da un decreto legge, si è notato⁶ e un giudice territoriale ha eccepito la conformità costituzionale dell'adottato rinvio⁷ - sono state ricercate nell'esigenza di « consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma ». Al riguardo, l'allarme era stato diramato da taluni uffici giudiziari, che avevano individuato una serie di difficoltà riferite anche all'immediata applicabilità del *novum*, a partire dalle indagini preliminari. Ma il Governo invece di immettersi sul “ponte” delle

⁶ Al riguardo v. CANZIO, *Il modello “Cartabia” :una riforma di sistema tra rito e organizzazione*, in *Guida dir.*, n. 42, 12 novembre 2022, 8, sulla « discutibile e giustamente criticata adozione di un decreto legge per modificare un decreto legislativo il giorno prima della sua entrata in vigore ». Penale. *Riforma del processo penale: i testi a confronto aggiornati con il D.Lgs. 162/2022*, in *Quot. giur.*, 10 novembre 2022. *Contra*, e quindi per l'integrale legittimità della norma di differimento (art. 6 del d.l. n. 162 del 2022), v. DI MARZIO, *Il primo decreto-legge del nuovo Governo: le misure in tema di ergastolo ostativo, le misure destinate a fronteggiare i rave party e lo slittamento dell'entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale*, in *Foro.News-Il Foro italiano*, 1° novembre 2022, secondo cui « il potere di dettare disposizioni integrative e correttive...non paralizza i concorrenti poteri normativi del governo previsti dall'art. 77 Cost., ove ne ricorrano i presupposti. E, in questa prospettiva, l'esigenza di evitare sovrapposizioni di normative, con l'inevitabile incertezza che ne sarebbe conseguita, come pure quella di approntare misure organizzative destinate a coordinare l'esigenza di ragionevole durata del processo con quella di efficienza dello stesso, non possono dirsi estranee all'ambito dei casi straordinari di necessità e urgenza previsti dalla Carta fondamentale. Che poi l'esigenza di modificazione della disciplina debba discendere da fatti nuovi necessariamente distinti dalla diversa valutazione politica della nuova maggioranza rispetto alla più opportuna regolamentazione del processo penale è un dato aprioristico non sorretto da un fondamento giustificativo...ma non esclude, all'evidenza, che il governo possa, con l'avallo successivo del parlamento, intervenire, senza dovere necessariamente rispettare i principi e i criteri direttivi della precedente legge delega. Ciò che...non impedisce di fare prima». Cfr. FRASCA, *Decreti di fissazione di udienza pubblica e di adunanze camerali in Cassazione emessi dopo il 18 ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022: quali norme si applicano?*, in *Giustizia insieme*, 29 novembre 2022.

⁷Penale. Proroga della riforma del processo penale, parola alla Corte costituzionale, a cura di G. Camera e Va. Maglione, in *Il Sole 24 Ore, Norme & Trib.*, 11 novembre 2022, Il Tribunale di Siena solleva la questione di legittimità sull'articolo 6 del decreto legge 162/2022 che, tra l'altro, estende di due mesi la procedibilità d'ufficio per i reati che la riforma rende perseguibili solo a querela. Il Tribunale di Siena rimette alla Consulta la questione di legittimità sull'articolo 6 del decreto-legge 162/2022 che, tra l'altro, estende di due mesi la procedibilità d'ufficio per i reati che la riforma rende perseguibili solo a querela

Va alla Consulta la proroga di due mesi - dal 1° novembre al 30 dicembre 2022 - dell'entrata in vigore del decreto legislativo che attua la riforma del processo penale (150/2022), decisa dal Governo Meloni con il suo primo decreto-legge (162/2022). Il Tribunale di Siena (giudice Spina, ordinanza dell'11 novembre 2022) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto, chiamando la Corte costituzionale a pronunciarsi.

Ordinanza Tribunale di Siena 11.11.2022 di rimessione di q.l.c. relativa all'art. 6 del d.l. 162/2022, in *Quest. giust.*, 11 novembre 2022.

norme transitorie, come pure si era chiesto, ha optato e si è incamminato per il rinvio e *in toto*⁸.

Sul punto, sulla scelta (politica) dell'Esecutivo, si è osservato: «scelta non condivisibile...destinata a determinare rinvii delle udienze... La manovra contiene infatti numerose previsioni favorevoli all'indagato o all'imputato – si pensi soltanto alle norme sulle pene sostitutive, oppure all'ampliamento degli effetti premiali dei riti consensuali – che indurranno ragionevolmente i difensori a chiedere dei rinvii finalizzati ad attendere l'operatività di tali istituti...Da ultimo, vi è il sospetto che – almeno nelle intenzioni di alcuni – i due mesi di rinvio non servirebbero per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi al meglio per far partire la riforma, ma sarebbero necessari al Governo per cambiarla. Magari eliminando alcune norme processuali innovative che non piacciono agli avvocati e ritoccandone altre non gradite alle procure. O forse intervenendo sulla parte più innovativa della riforma delle sanzioni sostitutive, in linea con la sensibilità della maggioranza uscita dalle urne che punta sulla centralità del carcere», come è già successo⁹, con la differenza che oggi emergerebbero le tracce dello *spoils system*¹⁰.

⁸ Cfr. NATALINI, *La Riforma Penale/2*, Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, *Sul rinvio delle norme di favore si agitano i dubbi di legittimità*, in *Guida dir.*, n.42, 12 novembre 2022, 63: «La soluzione adottata dal Governo - il differimento dell'entrata in vigore dell'intera riforma, e non solo di alcune sue parti - va ben oltre l'ascolto della voce dei magistrati, che corrono ora il rischio, nello scenario peggiore, di essere additati come i responsabili del rinvio in blocco e persino delle sorti future della riforma e del PNRR .la norma di differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia ha già sollevato dubbi di costituzionalità da parte della dottrina penalistica » (GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia, una scelta discutibile di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *Sist. pen.*, 31 ottobre 2022). Al riguardo, v. SPANGHER, *Riforma del processo penale: è legittima la proroga al 30 dicembre 2022?* Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che rinvia a fine anno l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2022 (ordinanza 11 novembre 2022), in *Quot. Giur.*, 30 novembre 2022.

V. *Riforma Cartabia, pronta la fase transitoria Scarcerazioni solo dopo avviso alle vittime*, di Negri, in *Norme & Trib. Plus*, 1 dicembre 2022.

⁹ «Oppure limitando la giustizia riparativa, che viene vissuta da molti operatori come estranea alla nostra cultura giuridica», conclude, al riguardo, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sist. pen.*, 02 Novembre 2022, citandosi un precedente, quello relativo alla riforma delle intercettazioni, nel 2017 del Ministro Orlando, poi rinviata al 2018, «congelata dal Governo gialloverde appena insediato e infine completamente modificata».

Cfr. QUATTROCOLO, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in *Legislaz. pen.*, 2 novembre 2022.

¹⁰ V., ad esempio, la norma la norma penale, nella forma del decreto legge, contro i *rave party* (art. 434-bis c.p.), la “teoria” dei cc.dd. porti chiusi (teoria perché si è scontrata nella pratica con la politica contraria del presidente francese), su cui v. PARTIPILO, *La chiusura dei porti alle navi umanitarie nel diritto*

E questa volta però la variabile si chiama PNRR¹¹, che rappresenta un vincolo o un freno in questa marcia di due mesi e rispetto alla quale alla Commissione europea non può essere lasciato, innaturalmente, il “ruolo” di invitato di pietra.

Si è detto che «al cospetto della “precarietà” del metodo impiegato, la Riforma ha un obiettivo di grande importanza e responsabilità, dipendendo dai suoi risultati la possibilità del nostro Paese di accedere ai fondi europei idonei, per le loro dimensioni, a supportare, se ben impiegati, un’evoluzione strutturale dell’amministrazione della giustizia. Ed è forse “figlia” di questa preoccupazione la scelta di inserire direttamente nell’epigrafe della legge “l’efficienza del processo penale “quale scopo dichiarato della riforma»¹². L’efficienza elevata a classe generale, riassuntivamente.

Infatti, per i lavori della riforma Cartabia questa è stata una specie di sorvegliato speciale della Commissione europea, che ne ha seguito gli sviluppi ed è difficile, ora, ipotizzare ad un diverso passo improntato al *laissez faire*, permettendo supinamente o passivamente una “controriforma” per le modifiche

internazionale: diritti ed obblighi di Stati e capitani, in *Sist. pen.*, 9 novembre 2022, citandosi la nota la Convenzione SOLAS - acronimo di *Safety of Life at Sea* - sul dovere del capitano di una nave di prestare soccorso a chiunque si trovi in difficoltà in mare; FAVILLI, *La stagione dei porti semichiusi: ammissione selettiva, respingimenti collettivi e responsabilità dello Stato di bandiera*, in *Quest. giust.*, 8 novembre 2022.

Comunicato dell’Associazione Professori di Diritto Penale sul d.l. 162/2022: rinvio riforma Cartabia, ergastolo ostativo, *rave party* e nuovo delitto, in *Sist. pen.*, 5 novembre 2022; PULITANÒ, *Penale party*. L’avvio della nuova legislatura, in *Giur. pen.*, 7 novembre 2022; CASTALDO, Penale. *L’infelice norma sul divieto dei rave party*, in *Quot. Giur.*, 11 novembre 2022; FIORENTIN, *Game over* sull’ergastolo ostativo, la parola torna alla Cassazione, in *Guida dir.*, n. 44, 26 novembre 2022, 10. In giurisprudenza, da ultimo v. Corte cost., 8 novembre 2022, n. 227, in *Guida dir.*, n. 44, 26 novembre 2022, 87; con il D.L. n.162 del 2022 del Governo di pochi giorni fa lo scenario è cambiato e il divieto da assoluto è diventato relativo. Per questo la parola deve tornare al giudice.

¹¹ « Il decreto è finalizzato a portare a termine gli interventi chiave previsti dagli impegni per il PNRR, che prevede una tranche da 21 miliardi di euro, assegnabili all’Italia se la riforma penale si fosse chiusa entro il 19 ottobre e quella civile entro il 26 novembre. Nella revisione della riforma sono stati coinvolti più organi, tra cui anche il Garante per la *privacy*. Il decreto era stato firmato il 10 ottobre da parte del Presidente della Repubblica, e l’entrata in vigore era stata prevista per il 1° novembre 2022 », in *Diritto.it*, 2 novembre 2022. In tema, v. GARUTI, *L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio*, in *questa Rivista*: «Nella prospettiva generale di rendere maggiormente efficiente il processo penale, la cd. riforma Cartabia è intervenuta, tra le altre cose, in modo formalmente incisivo, sulle disposizioni che disciplinano l’intera fase delle indagini preliminari, l’archiviazione e l’udienza preliminare».

¹² PULVIRENTI, *Dalla “Riforma Cartabia” una spinta verso l’efficienza anticognitiva*, in *Proc. pen. giust.*, n. 3, 2022. Cfr. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *questa Rivista*, n. 2, 2022, 1 s.

sostanziali che in poco tempo e quindi di tutta fretta si vorrebbero apportare. Dovrebbe ritenersi che non si possa ipotecare l'impianto varato, limitando l'intervento ad una "regolamentazione cerniera" e cioè che in sede di conversione trovino uno spazio solo le cc.dd. disposizioni transitorie¹³ "al servizio "di talune previsioni processuali, emarginando l'esercizio di uno *ius corrigendi*. In tale assetto, che pare ordinato, gli eventuali correttivi verrebbero lasciati all'esercizio del potere postumo inserito dallo stesso art. 1, comma 4, della l. n. 134 del 2021, che affida espressamente uno spazio di manovra e di intervento alle disposizioni integrative e modificative entro due anni dall'entrata in vigore della riforma, e ciò pure secondo gli "auspici" della dottrina¹⁴.

3. *Efficientismo/Cognitivismo/Ragionevole durata*. Le modifiche più estese sono quelle portate dai titoli II e III del menzionato decreto n.150.

Almeno due "partiti" si sono fronteggiati per decifrare la riforma Cartabia, quello che ne coglie l'architrave anticognitiva - rispetto al modello che ruota attorno alla funzione di autentico accertamento della regiudicanda penale - per conseguire un risultato contratto sul paradigma dell'efficientismo, e l'altro che pone quale primato e valore processuale la c.d. ragionevole durata del processo, riguardato in termini di « connotato identitario della giustizia del processo » e ciò per non « pregiudicare la stessa effettività - per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività - di tutte le restanti garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa » (Corte cost. n. 74 del 2022).

Non si condivide, al riguardo, l'innalzamento del significato del tempo per celebrare il processo, per lo svolgimento dei suoi lavori, ad un livello massimo o primario (al pari di altre finalità), valorizzandosi tale aspetto della riforma, quale obiettivo perseguito. In tal senso, quello della «durata ragionevole del procedimento, a partire dalla fase delle indagini, sino ad arrivare alla riaffermazione del canone di concentrazione del dibattimento e alla riduzione dell'incidenza delle impugnazioni» è stato rivisto quale emblema del disegno riformatore «per riaffermare la centralità del contraddittorio scolpito nell'art.

¹³ Ma, già, v. *Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022): la relazione del Massimario sui profili di diritto transitorio e intertemporale*, in *Sist. pen.*, 9 novembre 2022.

¹⁴ GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit.: «L'auspicio è...che, in sede di conversione, ci si limiti a introdurre le disposizioni transitorie relative ad alcuni istituti processuali».

111 Cost. È difficile negare che, solo garantendo la ragionevole durata, si può dare piena attuazione al metodo dialettico di ricostruzione del fatto»¹⁵.

All'opposto, riteniamo, fermamente, che risparmiando anche sui tempi necessari per lo svolgimento della c. d. istruttoria dibattimentale (ma pure su quelli dell'impugnazione intonata al veloce ritmo di *speedy trial*, al pari di un crono-programma¹⁶: e quando in appello, bisogna procedere alla rinnovazione

dell'istruttoria e vanno ascoltati tutti i consulenti tecnici?¹⁷) articolata per la prova dichiarativa ai laboriosi passaggi in chiave ternaria dell'esame, contro-

¹⁵ Così, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit. V il contributo di DE CARO, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive*, in *questa Rivista*, 2022, sulle modifiche apportate dalla riforma Cartabia ad una parte consistente delle indagini preliminari, sulla definizione di notizia di reato, in ordine alla disciplina dei termini di durata della fase investigativa e ai controlli giurisdizionali.

¹⁶ La riapertura dell'istruttoria, in regime di *speedy trial*, rappresenta "un lusso", di cui bisognerebbe fare a meno.

Cfr. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma: l'appello*, *il Penalista*, 4 novembre 2022, il quale mette in luce le novità che riguardano, oltre le sentenze di condanna ove è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, i delitti puniti con la sola multa o con la pena alternativa della multa e della reclusione. Cfr. MAISANO, *Prime note critiche sull'appello inammissibile nella "riforma Cartabia"*, in *Giurisprudenza penale web*, 2022, n. 10, 5; DI FLORIO, *Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*, in *il Penalista*, 19 Novembre 2021: la legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis, "Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione". Tale disciplina introduce una forma di "prescrizione processuale" prevedendo che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisca causa di improcedibilità dell'azione penale.

Da ultimo, v. SPANGHER, *Il divieto della reformatio in peius nel mirino della magistratura*, in *il Penalista*, 4 novembre 2022: anche i soggetti processuali titolari di poteri nella dialettica sulla giustizia penale spesso individuano gli obiettivi che intendono perseguire per modellare i percorsi processuali; MINNELLA, *Per ridurre il numero delle cause si cambia binario dal penale al civile. Le impugnazioni*, in *Guida dir.*, n.43, 19 novembre 2022, 59 s.; FAMIGLIETTI, *La rivisitazione del giudizio di appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 1, 169 s.

¹⁷ BIONDI, *La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili: un obbligo ancora attuale?*, in *Giur. pen.*, 10 ottobre 2022. V., in giurisprudenza, Cass., sez. un., sent. 30 settembre 2021 (dep. 30 marzo 2022), n. 11586, Pres. Cassano, rel. Fidelbo e, specialmente, Cass., sez. un., pen., 30 marzo 2022, n. 9775., sulla prova dichiarativa da rinnovare in appello nel caso di decesso del dichiarante. Sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello (si debbono ascoltare tutti i consulenti tecnici), v. Cass., sez. IV, sent. 15 luglio 2022, n. 27601 (e l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato in appello è ricorribile per cassazione, v. Cass. n. 23614/2022). Illegittimo dichiarare inammissibile l'appello se viene ritenuto "infondato" (Cass., sez. III, sent. 28 aprile 2022, n. 16286), e la condanna in appello dell'assolto in primo grado può fondarsi su prova irripetibile (Cass., Sez. un., 30 marzo 2022, n. 11586, cit.).

same, riesame, sia molto difficile se non velleitario incarnare il modello costituzionale del giusto processo basato sul contraddittorio¹⁸. La *cross examination*, e quindi la disamina sia dei testimoni della difesa (o a discarico) che dell'accusa (o a carico), impone un grado di approfondimento che è difficile pianificare normativamente, ma che certamente non può ridursi alla dimensione di un tempo breve, ciò che già sarebbe una contraddizione in termini¹⁹. L'ascolto dei testimoni, porre loro domande, riceverne risposte trascrivendole in verbale, confutarle, rappresentano delle tecniche di attento scrutinio al pari di un *happening* e poi si consideri all'orizzonte che « è una macchina verbale il processo: e lo stile accusatorio implica dispute, anzi le genera »²⁰. Il c.d. esame incrociato, di cui si è ricercata una matrice nell'*èlenchos* socratico²¹, costituisce il più redditizio strumento di accertamento, di accertamento del fatto in chiave probatoria che si conosca, ciò che ha permesso alla più accreditata dottrina di scrivere che « le dichiarazioni...valgono come prove nel processo solo in quanto assunte con il metodo dell'esame incrociato »²². L'asserto vale anche a distinguere tra materiale *ante causam* e materia di giudizio: « di qui la netta separazione tra indagini preliminari, ove accusa e difesa provvedono unilateralmente alla ricerca delle fonti di prova, e il dibattimento ».

Dunque, la giurisprudenza “frena” sul modello di una impugnazione veloce (quasi condotta *sine glossa*), “complicandola” piuttosto: il giudice d'appello che riformi, anche ai soli interessi civili, su appello della parte civile, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinvocare l'istruzione dibattimentale (sezioni Unite, 28 gennaio 2021, Cremonini) (Cass. pen., sez. VI, sent. 18 luglio 2022, n. 27931, in *Guida dir.*, 2022, n. 36, 82).

¹⁸ BRONZO, *La riforma Cartabia e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, in www.dirittodidifesa.eu, 10 marzo 2022, 12; MONTAGNA, *La razionalizzazione del dibattimento e il preteso recupero dell'immediatezza*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 135. Sulla prova dichiarativa v. *retro* nota 16.

¹⁹ CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, 379: «Superfluo notare quanto arricchiscano i quadri operativi gli esami incrociati».

²⁰ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 373.

²¹ Sul punto, v., recentemente, MORSELLI, *Esame, controesame, riesame. Prova penale: dal predibattimento al dibattimento*, in *Arch. pen. libri*, Pisa, n. 28, 2021, 95 s. In materia, v., specialmente, v. CARPONI SCHITTAR, CARPONI SCHITTAR, *Modi dell'esame e del controesame. Riflessioni - Suggestioni - Esempi*, Milano, 1992, 1 s.

²² FERRUA, *Il “giusto processo”*, Bologna, 2012, 2. Cfr. UBERTIS, *Giusto processo dir. proc. pen.*, in *Enc. dir.*, Ann. II, t. 1, Milano, 2008, 133.

mento nel quale le prove si formano in contraddittorio davanti al giudice con i contributi diretti delle parti »²³.

L'accusa deve essere contrastata e "rintuzzata" dalla difesa²⁴ nell'aperto dibattito - quando questa non si è avvalsa dei cc.dd. riti alternativi per consentire una rapida uscita dell'imputato dal complesso e problematico circuito processuale²⁵ - e in posizione contrapposta: è lo schema dell'*adversary system*²⁶ incentrato su una sorta di "torneo forense"²⁷ ed improntato al canone della c. d. parità di armi. Lo stesso "diritto fondamentale" nel terreno probatorio (inserito nella cornice della conoscenza giudiziaria) - cioè il c.d. diritto alla prova codificato all'art. 190 - si traduce per l'imputato in un diritto pieno non solo ad acquisire la prova a discarico ma anche a "verificare" e "falsificare" (alla Popper²⁸) la prova a carico. Il fatto una volta provato viene inserito in un'altra e nuova dimensione euristica, e l'*iter* istruttorio diventa un canale labirintico: è «l'idea che la prova crei un nuovo concetto...La prova è un nuovo paradigma...La prova crea un nuovo concetto - in quanto crea un nuovo segno»²⁹.

Quindi non è attendibile l'equazione del contraddittorio associato direttamente alla ragionevole durata del processo (come per i connettivi), perché la ricostruzione del fatto di reato, di un accadimento del passato (poniamo omicidio, strage, disastro colposo), è un'opera immane, che può tentarsi di contenere in tempi accettabili, fermo restando che per definizione non è dato sapere *ex ante* la durata di una istruttoria dibattimentale, specie quando somi-

²³ Così, lucidamente, SCALFATI, *Obbiettivi processuali e modelli giudiziari*, in Scalfati et al., *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 2017.

²⁴ Sull'effettività del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., v. Corte cost., sent. 12 giugno 2020, n. 113, in *Guida dir.*, 2020, n. 34/35, 72 s. e, rapidamente, Cass., sez. IV, 20 luglio 2020, n. 21390, Loudy, *ivi*, n. 38, 72 s.

²⁵ *Infra*, nota n. 57.

²⁶ Testualmente, v. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 429. Cfr. RUGGIERO, *Ciò che resta della prova testimoniale in dibattimento*, in *Riv. dir. proc.*, 3, 2020, 1104 s.

²⁷ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 374: « *Adversary discours*...Dove esista il contraddittorio, il processo è conflitto verbale...torneo forense ».

²⁸ POPPER, *I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza*, trad. di M. Trincherò, Milano, Est, 1997, 314: « Sappiamo già che soltanto le asserzioni particolari sulla realtà possono...essere verificate e falsificate ».

²⁹ WITTGENSTEIN, *Osservazioni sopra i fondamenti della matematica*, trad. di M. Trincherò, Torino, Einaudi, 1988, II, n.41, 109.

In giurisprudenza, sulle prove ontologicamente "nuove" si sono espresse le sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 43668, 17 novembre 2022, in *Il Sole 24 Ore, Norme & Trib. Plus*, 17 novembre 2022.

glia, l'attività retrospettiva svolta in aula, ad uno "sciame probatorio" (sentire testimoni, periti³⁰, consulenti, medici, funzionari, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e senza contare - oltre i meccanismi propulsivi e dispositivi - gli interventi officiosi del giudice³¹, la loro autonomia acquisitiva, anche in omaggio al principio di immediatezza che postula il contatto prossimico del giudice con la fonte di prova). Tranne che la dissentita equazione (ragionevole durata del processo *ve/*contraddittorio) occulti uno sbocco anticognitivo, in rapporto di filiazione con la bandiera dell'efficientismo³², ciò che sarebbe all'origine della crisi della "cifra epistemologica" dell'esperienza processual-penalistica³³.

³⁰ «Le risultanze della perizia redatta dall'ing. Ferdinando F., incaricato dell'analisi frattografica/metallografica e delle cause di cedimento della pinza, poste alla base dell'impianto accusatorio, hanno formato oggetto di contestazioni da parte della difesa dell'imputato. Il loro chiarimento in aula, nel corso dell'escussione avvenuta all'udienza dibattimentale dell'11 giugno 2014, ha determinato l'assoluzione dell'imputato» (Cass., sez. 4, 19 gennaio 2022, n. 2149, e « in tema di prova dichiarativa », v. ALMA, *Le Sezioni Unite tornano sui propri passi in materia di *overturning* sfavorevole all'imputato nel caso di impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa*, in *Sist. pen.*, 6 aprile 2022).

³¹ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 378: «Non è una novità da poco l'attuale dialettica delle parti...l'istruzione condotta nel dibattimento dagli antagonisti non riduca i giudici a spettatori impotenti: se lo reputa utile, il presidente suggerisce domande agli escussori...o le formula direttamente».

³² PULVIRENTI, *Dalla "Riforma Cartabia" una spinta verso l'efficienza anticognitiva*, cit.: «Lo scopo dichiarato della "Riforma Cartabia" è l'efficienza del processo penale. L'obiettivo è perseguito, essenzialmente, ampliando il ricorso ai procedimenti alternativi al giudizio ordinario. Così facendo, tuttavia, il legislatore elegge l'efficienza a valore autonomo, dimenticando che essa è solo un criterio di ottimizzazione economica». Cfr. D'AURIA, *Riforma del processo penale: la nuova disciplina dell'udienza preliminare*, in *Quot. Giur.*, 28 ottobre 2022.

Cfr. ORLANDI, *Immediatezza ed efficienza nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 815.

Giustizia penale e obiettivi PNRR: il Comitato tecnico-scientifico e l'attuazione delle riforme. È istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia con il compito di monitorare sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria (v. Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2021), in *Quot. giur.*, 26 maggio 2022.

³³ Sul punto, v. IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in *Sist. pen.*, 10 novembre 2022 (che cita Corte cost., n. 132 del 2019, e FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *www.archiviopenale.it*, 11 giugno 2019): «L'efficienza, declinata sul paradigma del mero contenimento dei tempi processuali, non può postulare una riduzione a qualunque costo, ma deve iscriversi nell'alveo del giusto processo (art. 111 Cost.), che è principio per e sulla giurisdizione. Il contraddittorio è il metodo di acquisizione connaturale all'oggetto della funzione di accertamento e, per questa ragione, esige come regola di decisione l'immediatezza/partecipazione. È, dunque, il principio di stretta giurisdizionalità a richiedere nel dibattimento una progressiva interazione tra il giudice e la prova. Tuttavia, talune innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia sembrano evidenziare la crisi del metodo epistemologico garantista».

In particolare, nella pronuncia Pavan, si è scritto che « il perito, in ambito processuale, può rivestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svolgere sia accertamenti (indagini; acquisizione di dati probatori: cd attività percipiente) che valutazioni (cd. attività deducete): ed è per questa sua peculiarità che viene denominato - in linea con la tradizione dei paesi di *common law* - anche “testimone esperto” (*expert witness*), perché, come il testimone, ha l'obbligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato, ma “esperto” perché, nel rispondere, si avvale delle sue competenze specialistiche. Ma è proprio per la centralità che spesso la perizia assume ai fini della decisione, che il legislatore ha congegnato lo svolgimento della perizia in modo che venga assicurata la garanzia del contraddittorio»³⁴. E la rinnovazione istruttoria (il raggio della), in appello, abbraccia anche le dichiarazioni del perito³⁵.

Si aggiunga che le norme le quali disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione³⁶ e la correlazione tra l'imputazione contestata e la

³⁴ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, Rv. 275112 - 01 (v. nota successiva). Per Cass., Sez. III, 29 maggio 2020, in *Guida dir.*, 2020, n. 3094, le conclusioni del pubblico ministero, pur costituendo il prodotto di un'indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa. Ma tale indirizzo, riteniamo, integra una palese “discriminazione processuale”. Per una presa di posizione, v. FILIPPI, *L'ultima eresia sui consulenti tecnici: parità in costituzione e in convenzione ma disparità in Cassazione*, in *il Penalista*, 27 ottobre 2020; MARANDOLA, *Una sentenza in contrasto con i principi del “giusto processo” e la parità delle armi*, *ivi*, 20 ottobre 2020, GALLUZZO, *Se la cassazione certifica la superiorità del pubblico ministero rispetto alla difesa: il caso della consulenza “assistita da una sostanziale superiorità*, in *Penale. Diritto e procedura*, 2020, mentre sulla parità tra e parti v. CONTI, *Giusto processo*, *ivi*.

³⁵ *Sezioni unite: il dovere di rinnovazione probatoria in appello comprende anche le dichiarazioni del perito e del consulente tecnico*, Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan Devis, in *Dir. pen. cont.*, 1 febbraio 2019; pure in *Giur. pen.*, 5 aprile 2019, *Dichiarazioni di periti e consulenti e rinnovazione dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria: la sentenza delle Sezioni Unite*. Per l'ordinanza di rimessione (Cass., Sez. II, 26 settembre 2018, n. 41737), v. nota di DUCOLI, *Dichiarazioni dell'expert witness, overturning e rinnovazione probatoria in appello all'esame delle Sezioni unite*, *ivi*, e in *questa Rivista*, 2019, NULLO, *Le Sezioni unite definiscono il rapporto tra rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e dichiarazioni del testimone esperto*.

Da ultimo, v. L. PALMIERI, *La nuova rinnovazione dibattimentale nel giudizio di appello alla luce della Riforma Cartabia*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 1° dicembre 2022.

³⁶ Con la sentenza 14 giugno 2022, n. 146, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c. p. p., « nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), c. p. p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli ».

In dottrina, v. LAZZONI, *Contestazione di reato concorrente in corso di dibattimento e richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.*, in *il Penalista*, 24 Maggio 2019; GENTILE, *Contestazione di nuovo reato in corso di giudizio: l'imputato può beneficiare della messa alla prova anche per l'imputazione originaria*, *ivi*, 15 giugno 2022.

sentenza si incaricano di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, dunque, il pieno esercizio del diritto di difesa ³⁷.

Per la condanna di un fatto penalmente illecito - può notarsi - è prevista non la probabilità della responsabilità, ma la certezza tradotta nel linguaggio ufficiale nell'averla acquisita e risulti la colpevolezza dalle prove ammesse ed utilizzate oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) ³⁸. Così i lavori istruttori puntano ad un accertamento, quello giudizialpenalistico, che richiede un approfondimento, persino presente nella fase "pres istruttoria" ³⁹ delle indagini preliminari ⁴⁰ (una sorta di *enquête préliminaire*). E non sempre, entrando nella casuistica, il passaggio da una fase all'altra segna una linea progressiva, come si è verificato recentemente nel processo c.d. Mafia Capitale, allorché l'istruttoria dibattimentale ha svalorizzato gli sbocchi investigativi ⁴¹.

³⁷ Secondo C. app. Ancona, sez. pen., sent. 27 settembre 2019, n. 1069, in *Guida dir.*, n. 25, 104. V. Cass., Sez. III pen., sent. n. 41814 del 19 ottobre 2022: quando si ha mutamento del fatto in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (riferimento normativo: art. 521 c.p.p.).

³⁸ Per esempio, in tema di abuso d'ufficio «la prova della intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento *in iure* osservato dall'agente, come tale insufficiente », stabilisce Cass. sez. fer., 16 settembre 2022, n. 34390, in *Guida dir.*, 2022, n. 40, 80.

Per la giurisprudenza territoriale, v. Trib. Ferrara, Pen., sent. 23 maggio 2022, n. 223, in *Il Merito*, n. 11, 2022, 46: in tema di procedimento penale, alla luce della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", il giudice può pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della razionalità umana.

V. Cass., Sez. V, 4 novembre 2022, n. 41801, in *Proc. pen. giust.*, 2022: il giudice, per dichiarare colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'imputato che sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie.

³⁹ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 429.

⁴⁰ Così, Cass., Sez. VI, sent. 13 febbraio 2020, n. 5782, in *Guida dir.*, 2020, n. 31, 84 s., secondo cui la *notitia criminis* legittima l'avvio e il compimento di indagini da parte del pubblico ministero per verificare la portata e compiere ogni opportuno *approfondimento investigativo* (il corsivo è nostro).

⁴¹ Cass., Sez. VI, sent. 16 giugno 2020, Buzzi e altri, in *Guida dir.*, n. 30, 88 s., nel commento di CISTERNA, *Quelle "scorciatoie" probatorie sintomo di una anomalia italiana*: «A uscirne validata è la tesi dei giudici di primo grado (tribunale di Roma, sezione X, sentenza 18 ottobre 2017 n. 11730, pubblicata su "Guida al Diritto", 2018, n. 1, pagina 17, annotata da A. Cisterna) che si erano orientati in questo senso alla luce dei risultati di un complessa istruttoria dibattimentale che, come ricorda la Cassazione, non aveva confermato gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari. Una divaricazione ritenuta dai giudici di piazza Cavour insuscettibile di sostenere l'opinione della Corte d'appello favorevole alla ricostruzione dell'accusa».

4. *Pecunia non olet*, se si passa “dalle somme al sommario?” Mario Pisani.
 Il dubbio è che per accedere il nostro Paese alle somme del PNR⁴², ai fondi europei idonei, finalizzati - i finanziamenti - ad assicurare un’evoluzione strutturale dell’amministrazione della giustizia (e in tema di intelligenza artificiale, IA⁴³), privilegiamo l’amministrazione e penalizziamo (le due “ p “) la giustizia, comprimendo in misura rilevante i tempi, pur necessari, per il suo esercizio. Riteniamo che a questo passaggio si sia dedicata poca attenzione, e sul quale invece bisogna essere consapevoli: siamo disposti ad importare “ somme “ europee da mettere sui binari della macchina giudiziaria per renderla più veloce ed efficiente o, come si dice con linguaggio accattivante (e che forse è una trappola), più moderna e spedita nel segno di *Kronos*⁴⁴, per averne come prodotto un rito “ sommario “, cioè talmente compresso e contingentato, per i sacrifici che comporta in termini di garanzie processuali, da farci tornare indietro, pur solo a tratti, rispetto alla scelta accusatoria intrapresa ed abbracciata con il varo della riforma codicistica del 1988⁴⁵? Non era

⁴² Il riferimento è al Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai connessi doveri di elevato abbattimento dei tempi dei processi penali.

In tema, v. COLAPIETRO, *La forma di Stato e di governo italiana alla “prova” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, in *A.I.C.*, n. 3, 13 settembre 2022; NICCOLAI, *L’influenza del Pnr sui processi di decisione politica*, *ivi*, n.3, 2022.

⁴³ SALVI, *Attuazione della giurisdizione penale nello spazio virtuale e sicurezza nazionale*, in *Sist. pen.*, 15 novembre 2022; GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, *ivi*, 21 maggio 2021.

Nel caso di proposizione del ricorso per cassazione per via telematica, a pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore e gli allegati al ricorso devono essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale (24, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176). Ne consegue che l’incompletezza e la mancanza di integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati) determina l’inesistenza giuridica dell’atto, donde l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, l’accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilità (Cass., Sez. IV, 28 giugno 2022, n. 24766, in *Proc. pen. giust.*, 2022).

⁴⁴ MORSELLI, *La reformatio in peius* Cartabia: l’improcedibilità dell’azione penale nel segno di *Kronos* sbocca nel “processo inconcludente”, in *Proc. pen. giust.*, n.5, 2022, 1246 s.

⁴⁵ La riforma dettata dal d.lgs.150/2022, attuativo della legge di delega contenuta nella l. 134/2021, « è stata definita la più articolata riforma del sistema processuale penale dopo l’entrata in vigore del codice del 1988 » (QUATTROCOLO, *Perché il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, cit.). Eppure i lavori di quel codice del 1988 furono condotti all’insegna del motto “ indietro non si torna “.

Specialmente, v. GAITO, LA ROCCA, *Vent’anni di “giusto processo” e trent’anni di “Codice Vassalli”:* *quel (poco) che rimane*, in *questa Rivista*, 3, 2019, 1 ss.

quello un “ patto di alleanza “ fra tutti gli operatori del sistema-giustizia penale? Se così fosse, *pecunia non olet*? Non stiamo realizzando una giustizia sulla misura industriale e allestita sul banco dell’efficientismo ⁴⁶, il modello (che meglio sarebbe appellare modulo) di *speedy trial* ⁴⁷, senza una stretta necessità, sia perché rinunciamo alle piene garanzie del modello accusatorio sia in quanto la stessa riforma 2022 (c.d. “ riforma Cartabia”, *breviter*: d.lgs. n. 150) contiene già dispositivi di miglioramento (ad esempio, per talune lacune strutturali degli uffici giudiziari ⁴⁸) della “ fluidità “ ⁴⁹ del processo penale, e prevede spazi allargati per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ⁵⁰ e l’ampliamento della platea dei reati assoggettati al regime della necessità

⁴⁶ Sul “paradigma efficientistico” cfr. altresì GAITO-LANDI, “L’altare e le (forse inevitabili) vittime”. *Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, cit., 3 s.

Sempre da ultimo, v. O. CIVITELLI, La giustizia e la *performance*, in *Quest. giust.*, 2/3, 2022, 88: «Se la giustizia non è una *performance*, l’impianto di fondo dell’intervento riformatore va contestato. Le modifiche...ancorano la professionalità del magistrato e la sua verifica agli aspetti quantitativi del lavoro giudiziario, con accentuazione della possibilità per i dirigenti di pretenderli e il disciplinare sullo sfondo. Questo discende, in modo eloquente, dal riferimento al rispetto dei programmi di gestione nell’apprezzamento della laboriosità; dalla prevista determinazione, nell’ambito dei programmi, degli obiettivi di rendimento dell’ufficio con l’indicazione dei risultati attesi; dall’illecito disciplinare connesso al mancato rispetto delle direttive».

⁴⁷ Sul «raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 25% della durata media dei processi penali italiani entro il 2026», v. QUATTROCOLO, *Perché il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, cit.

⁴⁸ Cfr. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profilo processuali)*, cit., sui «cospicui investimenti sul fronte del personale ausiliario (con l’assunzione a tempo determinato di 16.500 unità destinate all’ufficio per il processo e altri 5.140 funzionari tecnici amministrativi specializzati), nonché sull’edilizia giudiziaria e sulla digitalizzazione delle strutture»; VIGORITO, *Le tabelle degli uffici giudiziari giudicanti e i programmi di gestione nel “progetto Cartabia”. L’occasione di un cambiamento*, in *Quest. giust.*, 2/3, 2022, 138 s.

⁴⁹ La fortunata glossa è di SCALFATI, *Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 2, 129.

⁵⁰ SANTORIELLO, *Riforma processo penale: la particolare tenuità del fatto*, in *Quot. giur.*, 17 novembre 2022: «Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è intervenuto anche sulla disciplina in tema di particolare tenuità del fatto. L’intervento di modifica è stato inteso ad ampliare l’ambito di operatività di questa causa di non punibilità che oggi è applicabile a tutti i reati puniti, nel minimo, con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni - sono esclusi solo alcuni illeciti, tassativamente indicati nell’art. 131-bis c.p. - di particolare disvalore e che suscitano allarme sociale. Il Governo, inoltre, su sollecitazione del Parlamento, ha previsto che possa essere riconosciuto rilievo, al fine di qualificare il fatto come particolarmente tenue, anche alle condotte successive alla commissione del reato». Altresì, v. BIARELLA, *Dalle pene sostitutive alla tenuità del fatto, continua il viaggio tra le disposizioni penali*, in *Guida dir.*, n. 44, 26 novembre 2022, 14.

V. Cass., Sez. III, 7 settembre 2022, n. 32857, in *Proc. pen. giust.*, 2022: ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c. p., il giudice deve tener conto, per verificare la sussistenza del necessario requisito della non abitudine del compor-

della querela di parte ⁵¹ e della remissione tacita della querela (art. 1 Dlgs n.150/2022) ⁵² che traduce *ex positivo iure* il discorso giurisprudenziale ⁵³? Il quadro generale, al riguardo non è «integrato anche con l'adeguamento non solo tecnologico ma anche con un forte incremento delle dotazioni del personale, nonché oltre che per colmare i vuoti di organico della magistratura, con l'accelerazione della procedura di reclutamento dei magistrati, attraverso il supporto dei neo istituito ufficio del processo?» ⁵⁴.

L'amministrazione della giustizia penale non dovrebbe essere “direzionalmente foraggiata” ⁵⁵, atteso che la prima (l'amministrazione) non deve porre la seconda (la giustizia, quella penale) in un cono d'ombra, in quanto non è questo il percorso per portare a termine la ragionevole durata del processo penale, ciò che chiama in causa il corrispondente art. 111 Cost. - che contiene, purtroppo, una riserva di legge in bianco, priva di una cornice di riferi-

tamento, di analoghe condotte, integranti il reato in relazione al quale viene chiesta l'applicazione della causa di non punibilità in esame, che siano state dichiarate prescritte nell'ambito del medesimo processo.

Da ultimo, v. Cass., Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 44832, in *Guida dir.*, n. 46, 10 dicembre 2022, 57, che per un'ipotesi di ripetute condotte di piccolo spaccio, ha ritenuto che la speciale tenuità di ogni singola condotta penalmente rilevante non è esclusa in caso di reato continuato.

⁵¹ Per i primi commenti v. NATALINI, *Ampliato il catalogo dei reati perseguibili a querela di parte. Il nuovo regime di procedibilità*, in *Guida dir.*, n. 44, 26 novembre 2022, 63. Al riguardo, v., in materia, MADEO, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella “ riforma Cartabia ”*, in *Legislaz. pen.*, 28 novembre 2022.

⁵² Cfr. NATALINI, *Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare. Le condizioni di procedibilità*, in *Guida dir.*, n. 44, 26 novembre 2022, 60 s., mettendo in luce « il significativo decongestionamento della macchina dello Stato imposto al nostro Paese al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi fissati nel Pnrr ».

⁵³ Cass., Sez. un., 23 giugno-21 luglio 2016, Pg in proc. Pastore, Rv. n. 267239 (conf. Cass., Sez. IV, sent. 29 gennaio-15 febbraio 2021 n. 5801, Pm c. Statuetta, *ivi*, 280484): integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale (nella specie davanti al giudice di pace) del querelante, previamente avvertito dal giudice di pace che l'eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. V. Cass., Sez. III, 13 dicembre 2022, n. 47039, in *Guida dir.*, n. 49-50, 31 dicembre 2022, 36.

⁵⁴ Nitidamente, SPANGHER, *Processo penale, il nuovo scenario e l'impatto con le scelte riformatrici*, in *Guida dir.*, n. 43, 19 novembre 2022, 11; INTRIERI, *La riforma Cartabia e il processo digitale: il fantasma tecnologico nel processo penale*, in *il Penalista*, 29 Settembre 2021: il processo penale affronta la prova della modernità tecnologica, conosciuta attraverso l'emergenza sanitaria; nonché GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”*, Milano, 2022, 243-244; GAROPON, LASSEGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna, 2021, 114 s.

⁵⁵ La direzione secca della politica normativa costituisce una superfetazione: «Nel rituale accusatorio il processo è pura operazione tecnica: un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto...le regole siano tutte; sarebbe abusivo distorcerli a fini buoni» (CORDERO, *Procedura penale*, cit., 101).

mento per il legislatore ordinario - ma anche l'addendo, nel medesimo articolo, sul contraddittorio. Le due grandezze del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) e del contraddittorio (art. 112, comma 2, Cost.) in una bella voce enciclopedica diventano un binomio: «senza contraddittorio non esiste una decisione valida che trovi nel rispetto della Carta fondamentale la legittimazione per essere comunemente accettata come giusta»⁵⁶.

È di nuovo conio la categoria euristica - ma anche “categoria-pilota - dell'efficienza (riformalabile ad un livello apicale: *efficiency first*) che, incanalata in diverse direzioni⁵⁷ ⁵⁸ sembrerebbe, in tendenza, “secca”, non inserita nel telaio del c.d. bilanciamento degli interessi⁵⁹ (ad esempio, la tensio-

⁵⁶ MAZZA, *Contraddittorio (principi del): II Diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, Annali, VII, Milano, Giuffrè, 2014, 10.

Da ultimo, v. le esortazioni di ROMANO, *Spunti prospettici per una giustizia penale moderna e liberale*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 3 agosto 2022: «occorrerebbe attuare pienamente l'art. 111 Cost., invertendo il processo accusatorio ed il “giusto processo”, facendo sì che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale». FIORUCCI, *Disorientamenti applicativi in tema di inutilizzabilità e tutela sostanziale del contraddittorio*, in *questa Rivista*, 2 dicembre 2022, pone in luce che «tanto il diritto alla prova, quanto il contraddittorio e, inevitabilmente, l'inutilizzabilità sono posti a presidio di specifici interessi tutelati, in particolare...a presidio del diritto di difesa e del relativo corretto esercizio».

⁵⁷ Ad esempio, in quella indicata da STORTONI, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 379 s.; PRESUTTI, *Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in *Sist. pen.*, 20 luglio 2022, 14 s. Pure CUPELLI, *Come nasce il panpenalismo. Un esempio*, in *Sist. pen.*, 17 novembre 2022. Specialmente, v. DE FRANCESCO, *Delle pene e del punire*, in *Legislaz. pen.*, 17 ottobre 2022, 1 s.

Anche v. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, n.4, 596, secondo cui «l'intreccio tra diritto sostanziale e processo rimane il tratto più evidente della riforma, [che] è ‘penale-processuale insieme’»; nello stesso senso PALAZZO, *Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali*, *ibidem*, 630 s.

Cfr. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 102. In precedenza, v. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, 125; PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis e Belluta, Torino, 2017, 545 s.

⁵⁸ Anche figure extrapenalistiche obbediscono a finalità deflative: in tema di mediazione obbligatoria, istituto, così come tutti gli strumenti di deflazione alternativa delle controversie, ha una finalità deflattiva, mirando ad...addivenire ad una soluzione conciliativa (Trib. Roma, civ., sez. 8, sent. 14 giugno 2022, n. 9425, in *Il Merito*, n. 11, 2022).

⁵⁹ Sul piano della tecnica compositiva delle norme, che tengano conto della compresenza e tutela di interessi plurimi, v., esemplificativamente, *Principio di trasparenza amministrativa vs privacy: un continuo "bilanciamento"*, a cura di Chizzola, in *Norme & Trib. Plus*, 14 novembre 2022, questo concetto è stato recentemente ribadito dal Garante *privacy* nell'ambito di un'istruttoria conclusasi con un provvedimento sanzionatorio a carico di un Ente pubblico che aveva assolto alcuni obblighi informativi in violazione della normativa esistente, e sul rapporto tra il principio di trasparenza e il principio della

ne/torsione che si crea con la latitudine dell'esigenza cognitiva dell'accertamento penale⁶⁰), e metacostituzionale rispetto al "giusto processo", di derivazione europea. Quanto mai pertinenti risultano le raffinate parole allestite da Mario Pisani, a proposito dei riti speciali varati dalla riforma Vassalli-Pisapia e adattabili alla (seconda) riforma Cartabia: «L'efficienza degli apparati del processo in tal modo è privilegiata rispetto all'esigenza della legalità, e si direbbe che l'amministrazione della giustizia venga perfino a prevalere sull'esigenza di giustizia»⁶¹. Proprio per «l'alternativa inquisitoria»⁶² si è parlato di *Summary*⁶³, noi invece vorremo parlare della categoria lata dell'«*adversary system*», sempre che non appaia un lusso nell'ambito della «ricodificazione»⁶⁴ sincopata. Ovviamente non ignoriamo l'esigenza di non appesantire la gestione delle regiudicande e di eliminare i cc.dd. tempi morti⁶⁵: «Appare inevitabile...una gestione discrezionale delle priorità: dove i "carichi pendenti" saturino l'apparato, le risorse disponibili vanno spese bene»⁶⁶. Ma i diritti costituzionali di difesa - sia chiaro - devono essere sempre salvaguardati, se il modello rimane anche l'equo processo: l'imputato deve poter controesaminare i testi, ad esempio⁶⁷.

riservatezza, due interessi di rango primario che, in quanto tali, sono garantiti e sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Il riferimento legislativo cardine su questo tema è rappresentato dal D.Lgs. 33/2013 (cd. "Testo unico sulla trasparenza").

⁶⁰ SPANGHER, *Processo penale, il nuovo scenario*, cit.: « si sottolinea l'accentuato ricorso alla deflazione...per il rischio dell'accentuata presenza di un processo penale sempre più acognitivo, governato all'esigenza della semplificazione e della compressione delle garanzie sostanziali, nel nome dell'efficienza che modella sempre più i percorsi processuali ».

⁶¹ PISANI, *Premessa*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, cura di M. Pisani, Milano, 1997, XI.

⁶² Così, per i riti cc.dd. alternativi, NAPPI, *Guida al Codice di Procedura Penale*, Milano, 2007, 579 s.

⁶³ Cfr. GIUSTOZZI, *Il giudizio abbreviato*, in *Manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna-Dragone-Fassone-Giustozzi, Padova, 2007, 752, riferito al rito abbreviato: « Tale giudizio trova le sue origini nel diritto anglosassone e precisamente nel *Summary*, procedimento semplificato che si svolge, con l'accordo delle parti, nella fase *committal proceedings*, corrispondente alla nostra udienza preliminare »; « così, il rito *summary* diviene un veicolo processuale », osserva BONETTI, *Il giudizio abbreviato*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, cura di Pisani, Milano, 1997, 6.

⁶⁴ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 333: l'espressione è riferita al disegno sistematico scelto dal c.d. codice Vassalli in ordine alla « tutela cautelare ».

⁶⁵ AMATO, *Chiusura delle inchieste più rapide: ora i tempi morti vietati per i Pm*, in *Guida dir.*, 2022, n. 41, 41 s.

⁶⁶ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 428.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sez.I, 10 febbraio 2022, n. 3284/19, in *Quot. giur.*, 14 febbraio 2022.

